



COMUNE DI PETTINEO

Paese degli ulivi secolari

Città metropolitana di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.

ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.

(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)

Approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 43 del 29.11.2019

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 - Definizione
- Art. 4 - Istituzione della De.C.O.
- Art. 5 - Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 6 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 7 - Logo e marchio De.C.O. e relativo utilizzo
- Art. 8 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 9 - Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 10 - Commissione comunale per la De.C.O.
- Art. 11 - Utilizzo del marchio De.C.O. e del relativo logo
- Art. 12 - Controlli e sanzioni
- Art. 13 - Struttura organizzativa competente
- Art. 14 - Iniziative comunali
- Art. 15 - Le tutele e le garanzie
- Art. 16 - Attività di coordinamento
- Art. 17 - Norme finali
- Allegato A: LOGO De.C.O.
- Allegato B (fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)
- Allegato C (fac-simile di domanda da compilare in bollo)

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Pettineo.

2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 19 del Testo Coordinato delle LL.RR. relative all'O.R.EE.LL. siciliano, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche di Pettineo, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

3. Con riferimento agli artt. 2 della L.R. n. 30/2000 e 19 del Testo Coordinato delle LL.RR. relative all'O.R.EE.LL. siciliano, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Pettineo, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.

4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio nebroideo.

5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

6. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine").

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità attraverso l'istituzione di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

- c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di compartecipazione anche finanziaria da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
- e) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali;
- f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
- g) di rilasciare il marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto, la sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà del Comune e sarà registrato nei modi di legge.

Art. 3 – Definizione

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale", si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4 – Istituzione della De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Pettineo.
2. Attraverso la De.CO. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Pettineo".
4. La DE.C.O., come pure i relativi logo e marchio, sono di esclusiva proprietà del Comune di Pettineo. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 5 – Istituzione del registro De.C.O.

- 1.** Viene istituito presso il Settore Amministrativo un apposito registro pubblico per tutti i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Pettineo, che ottengono la De.C.O.
- 2.** L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa e descrittiva.
- 3.** Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - a) i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
 - b) le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (e/o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - c) gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive indicazioni.
- 4.** L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
 - a) carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - b) formaggi ed altri prodotti derivati dal latte;
 - c) prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - d) trasformazione degli agrumi;
 - e) salse e condimenti;
 - f) paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria, della gelateria;
 - g) prodotti di origine animale;
 - h) piatti tradizionali da cucina locale;
 - i) bevande analcoliche, distillati, liquori e cocktail;
 - j) confetture di miele e marmellate;
 - k) produzione di olio e vino;
 - l) piatti tradizionali della cucina pettinese.
- 5.** L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche i prodotti di altre tipologie se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
- 6.** Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui ai commi precedenti nell'ambito del Comune di Pettineo, anche se non vi hanno la sede legale.
- 7.** Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
- 8.** Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
- 9.** Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.
- 10.** Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art . 6 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - a) dei prodotti De.C.O.;
 - b) dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
 - c) di altri prodotti tipici locali;
 - d) di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.
5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.
6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
7. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla nel caso in cui l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
8. L'uso difforme o improprio del logo o del marchio di cui all'art. 7 può comportare la cancellazione dall'albo.

Art. 7 – Logo e marchio De.C.O. e relativo utilizzo

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5, viene adottato un apposito logo identificativo a colori, così come allegato al presente regolamento (All. "A"). Il logo risulta così descritto: su fondo bianco vi è la scritta in verde "DE.C.O." e, all'interno della lettera "O", così come stilizzata, è inserito lo stemma del Comune di Pettineo. Sotto si trova la scritta in colore rosso e in corsivo "Comune di Pettineo" al termine della quale risulta inserita, in colore giallo, una forma stilizzata della Sicilia.

Art. 8 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Pettineo ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 9 – Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da scrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:
 - a) il nome del prodotto;
 - b) l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Pettineo);
 - c) le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - d) i materiali e le attrezzature specifiche per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - e) la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art. 10.
4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi nei locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

6. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

7. Qualora la segnalazione dei singoli prodotti di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta De.C.O. di cui all'allegato C).

8. L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto del Responsabile del Servizio.

9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.

10. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.

11. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 10 – Commissione comunale per la De.C.O.

1. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro si pronuncia una commissione nominata dalla Giunta Comunale così composta:

- a) N. 1 Esperto del settore agro-alimentare COMPONENTE
- b) N. 1 Esperto gastronomico COMPONENTE
- c) N. 1 Esperto settore igienico-sanitario COMPONENTE

Funge da segretario della commissione il responsabile del procedimento individuato dal Responsabile del Settore competente. La commissione, nella prima riunione, elegge a maggioranza il Presidente. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco e, comunque, fino alla nomina di una nuova commissione da parte della Giunta Comunale.

2. Alle riunioni potrà essere chiamato a partecipare, quale uditore, il Sindaco o un Assessore delegato.

3. Nella predetta commissione gli esperti dovranno essere scelti sulla base di una accurata selezione di *Curricula Vitae*, richiesti e pervenuti, da cui emergano specifiche competenze nel settore, assicurando che gli stessi non svolgono attività in alcun modo in concorrenza con quella degli operatori presso cui, ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, si recheranno per svolgere i controlli dallo stesso previsti.

4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.

5. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

6. La commissione, anche sulla base della documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, delimiterà la zona di produzione ove non coincidente con il territorio comunale nonché il dettagliato disciplinare di produzione. La commissione ha facoltà, al fine di predisporre la scheda identificativa del prodotto, di richiedere a chi ha presentato la segnalazione o agli uffici competenti o ad esperti del settore, ogni ulteriore elemento di valutazione o attività istruttoria ritenuta necessaria od

opportuna. La commissione conclude i suoi lavori con l'approvazione della scheda identificativa del prodotto o del disciplinare di produzione necessaria all'iscrizione nel registro De.C.O. ovvero con il motivato diniego di iscrizione.

7. Ove le risultanze dei lavori della commissione siano positive, la Giunta del Comune, con propria deliberazione, preso atto della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto, ne dispone l'iscrizione nel registro De.C.O. Ogni modificazione della scheda identificativa o del disciplinare di produzione può essere predisposta solo seguendo il procedimento di cui al presente articolo.

8. L'iscrizione nel registro è materialmente curata dal responsabile del procedimento e dovrà contenere:

- a) Il numero progressivo di iscrizione;
- b) La data di iscrizione,
- c) Gli estremi delle deliberazioni di Giunta che ne hanno disposto l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni;
- d) La denominazione tipica del prodotto.

9. Unitamente al registro sono conservati, per ogni prodotto iscritto, i fascicoli contenenti tutta la documentazione relativa al procedimento di iscrizione del prodotto stesso nel registro.

Art. 11 – Utilizzo del marchio De.C.O. e del relativo logo

1. Il Comune di Pettineo proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

2. Chiunque produca, commercializzi, trasformi o somministri prodotti agro-alimentari iscritti nel registro De.C.O. può presentare istanza all'Amministrazione per ottenere la concessione per l'utilizzo e riproduzione del marchio De.C.O.

3. L'istruttoria per il rilascio della concessione è curata dal responsabile del procedimento che, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.

4. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.

5. Unitamente alla concessione viene rilasciata al richiedente copia in carta libera della scheda identificativa del prodotto o prodotti riportati in concessione, copia del presente regolamento e il modello del marchio De.C.O..

6. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli al modello consegnato al concessionario stesso.

Art. 12 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Pettineo a termini di legge.

2. Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.

3. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini eventualmente fissati dal Comune;
- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
- c) la perdita dei requisiti richiesti;
- d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10 ovvero di semplici cittadini, associazioni o imprese qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
- f) frode alimentare.

4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art.10, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O.

6. La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver invitato in contraddittorio il presunto trasgressore e il soggetto che ha segnalato le infrazioni.

7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 13 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è il Settore Amministrativo.

2. Il Responsabile della struttura individua, con proprio atto, il responsabile dei procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 14 – Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune ricerca, altresì, ai fini di tutela della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari anche attraverso l'utilizzo di tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 15 – Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentativi di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 2 della L.R. n. 30/2000 e 19 del Testo Coordinato delle ll.rr. relative all'O.R.EE.LL. siciliano.

Art. 16 – Attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 17 – Norme finali

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato all'albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Pettineo ed entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'Albo Pretorio della delibera esecutiva di approvazione.

2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorchè non espressamente previste.

ALL "A"
LOGO De.C.O.



Allegato "B" (fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Pettineo
98070 PETTINEO (ME)

OGGETTO: Segnalazione De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ e residente in _____

Via _____ codice fiscale _____

nella qualità di _____

segnala

ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute) _____

Allega i seguenti documenti:

Data _____

Firma

Allegato "C" (fac-simile di domanda da compilare in bollo)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Pettineo

OGGETTO: Richiesta De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____
Via _____ codice fiscale _____ nella
qualità di titolare/rappresentante della Ditta _____ avente la
qualifica di:

- imprenditore agricolo - artigiano - commerciante al dettaglio;
- esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande - altro _____ con sede
in _____ via _____ P.Iva _____;
- altro (specificare) _____

premessso

- che la propria ditta produce il prodotto _____
- che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.C.O.
- (ovvero) che il suddetto prodotto per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio di Pettineo,
è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale di Origine;

CHIEDE

- di essere iscritto nel registro comunale De.C.O. per il suddetto prodotto;
- l'iscrizione nel registro De.C.O del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare
il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello specifico regolamento
comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto,
approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto
sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati
(O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di
preparazione del prodotto De.C.O..
- di essere consapevole che l'eventuale revoca e/o sospensione della De.C.O. non potrà dare luogo a
risarcimento di alcun tipo.

Allega i seguenti documenti:

- Scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le
caratteristiche peculiari del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura, l'elenco
degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.C.O.), i materiali e le attrezzature
specifiche per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti, la descrizione dei locali di
lavorazione, conservazione e stagionatura.
- copia del documento di identità del richiedente;
- Altro * _____

Data _____

FIRMA

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 10 del Regolamento (fotografie, materiale storico, ecc.)